

Il neo insediato governo della Repubblica approva un decreto legge che reca rilevanti modifiche alla disciplina di alcuni importanti aspetti delle libere professioni intellettuali e, quindi, della professione forense.

La stragrande maggioranza degli avvocati italiani dissente fermamente, per ragioni di metodo e di merito.

Il dissenso per il metodo nasce dal fatto che non esistevano ragioni di straordinaria necessità ed urgenza affinché il governo provvedesse mediante decretazione (art. 77 della Costituzione). La delicatezza della materia e il dibattito da lungo tempo in corso sulla riforma della legge professionale degli avvocati, vecchia ormai di oltre settanta anni, imponevano inoltre la preventiva consultazione della avvocatura e l'adozione di misure organiche e di più ampio respiro.

Il dissenso sul merito deriva dalla considerazione che il provvedimento approvato dal governo è dichiaratamente ispirato all'intento di confinare il cittadino che si rivolge alla giustizia dello Stato al ruolo di un mero "consumatore" di servizi. Le regole che governano la professione forense non possono essere costrette nel solo alveo della disciplina della concorrenza perchè attengono al fondamentale aspetto dell'accesso alla giustizia e sono quindi connesse agli interessi generali posti a base della convivenza civile.

Più in particolare, con riguardo alle specifiche modifiche introdotte dal provvedimento del governo, la avvocatura ritiene: a) che la riduzione dei fondi destinati dallo Stato per le spese di giustizia sia irragionevole e sia destinata ad aggravare ulteriormente le condizioni già

drammatiche in cui versano i tribunali dell'intero paese; b) che l'abolizione del divieto del patto di quota lite, cioè del patto con cui il compenso dell'avvocato viene correlato al risultato pratico dell'attività svolta, consentendo che l'avvocato abbia un proprio patrimoniale interesse all'esito del giudizio e che egli si renda sostanzialmente "socio" del cliente, faccia venir meno l'indipendenza del difensore e sia potenzialmente idonea a favorire pratiche difensive spregiudicate e non conformi ad una corretta amministrazione della giustizia; c) che l'abolizione dei minimi tariffari e l'abolizione del divieto di pubblicità, adottate entrambe sull'erroneo presupposto che il cliente sia un mero "consumatore", comprometta il decoro dell'avvocato e incida negativamente sulla autorevolezza e sulla libertà dei difensori, irrinunciabili valori nell'interesse dei cittadini prima ancora che in quello degli avvocati; d) che la solidarietà patrimoniale del difensore, accanto a quella del cliente, nel pagamento del contributo dovuto allo Stato per intraprendere una causa sia in contrasto con la Costituzione, come la Corte Costituzionale ha già deciso a proposito dell'analogo tema del pagamento della tassa di registro; e) che l'aumento dei costi dei ricorsi avanti gli organi di giustizia amministrativa sia irragionevole e possa costituire elemento di dissuasione nell'accesso alla giustizia da parte dei cittadini; f) che la ammissibilità di società cui partecipino, oltre ad avvocati, altri soggetti, pone in pericolo le garanzie di cui la legge, al fine di assicurare il diritto di difesa in giudizio sancito dalla Costituzione, circonda l'attività degli avvocati in termini di tutela della riservatezza e della segretezza, garanzie di cui non godono professionisti di altre

categorie, potenzialmente associate agli avvocati; g) che l'introduzione dell'obbligo di effettuare a mezzo di strumenti bancari i pagamenti dovuti ai professionisti (e solo ad essi) per importi anche modestissimi (superiori ad € 100) costituisca remora per i meno abbienti, che non si valgono abitualmente di tali forme di pagamento, nell'accesso alla giustizia.

Gli organismi che rappresentano l'avvocatura italiana deliberano di manifestare la loro protesta contro il provvedimento del governo, indicendo l'astensione, per undici giorni, dalla partecipazione alle udienze penali, civili ed amministrative.

Il Prof. Pietro Ichino, noto studioso di problemi del diritto del lavoro ed avvocato a sua volta, stigmatizza dalle pagine del Corriere della Sera lo "strano sciopero degli avvocati".

L'intervento del prof. Ichino si apre con un commento circa le modalità con le quali viene praticata la protesta. Egli paragona espressamente l'astensione degli avvocati dalle udienze ad uno sciopero della fame che viene sospeso all'ora dei pasti ed afferma che gli avvocati, incoerentemente ed opportunisticamente, scelgono le udienze dalle quali astenersi (cioè quelle in cui hanno interesse alla dilazione per ottenere la prescrizione del reato o per procrastinare una sentenza che temono sfavorevole) e partecipano invece alle altre (cioè quelle in cui hanno un interesse opposto).

Non dice, il commentatore del Corriere, che, per la legge penale, la astensione del difensore dalla partecipazione all'udienza, in quanto

legittimo impedimento, provoca la sospensione del corso della prescrizione del reato. Nè dice che il codice deontologico degli avvocati italiani (e cioè l'insieme delle regole che essi si sono date per autodisciplinare, nelle più diverse situazioni, il loro comportamento) vieta espressamente la pratica opportunistica della astensione dalle udienze secondo le convenienze contingenti dei singoli casi, vieta espressamente all'avvocato che aderisca alla astensione di dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, vieta espressamente all'avvocato che si dissoci dalla astensione di parteciparvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività personali. Non dice, il commentatore del Corriere, che la trasgressione dei canoni suddetti costituisce un illecito e comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte degli ordini forensi.

Nel corso di una assemblea degli avvocati bresciani, tenutasi lo stesso giorno in cui è apparsa sul Corriere la nota di commento del prof. Ichino, uno degli avvocati presenti, in un breve e pacato intervento, unico dedicato all'articolo di Ichino fra i molti interventi sul "decreto Bersani", stigmatizza la parzialità del messaggio giornalistico e si chiede se il comportamento dell'avv. Ichino sia compatibile con le norme deontologiche della classe forense.

Nessuno dei presenti all'assemblea propone che vengano adottate iniziative disciplinari nei confronti del prof. Ichino o che egli venga segnalato, a questi fini, all'Ordine degli avvocati di Milano, al quale è iscritto.

Nessuna iniziativa in tal senso viene deliberata, nè in quella sede nè dopo, dall'assemblea degli avvocati o dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia.

I fatti che precedono hanno portato gli avvocati bresciani nell'occhio del ciclone della stampa nazionale.

In un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera il 14 luglio, non firmato e quindi riferibile alla direzione, il più diffuso quotidiano del paese accusa gli avvocati di Brescia, novelli e "improvvisati fondamentalisti della toga", di aver lanciato contro l'estensore dell'articolo, novello Salman Rushdie, "reo di lesa maestà del ceto forense", una vera e propria *fatwa*, e di volergli intentare un pubblico processo per l'applicazione di chissà quali sanzioni. Il titolo del fondo dice tutto: "Una *fatwa* contro la società aperta".

Al Corriere fa eco Repubblica. Eugenio Scalfari, nell'abituale fondo domenicale, attribuisce agli avvocati di Brescia, qualificandola "indegna", la stessa, intollerante volontà censoria di applicare sanzioni disciplinari al prof. Ichino, sino alla espulsione dal suo ordine. Il fondatore di Repubblica afferma che gli avvocati bresciani che "hanno scelto come bersaglio" il prof. Ichino sono "al di sotto della dignità professionale" e auspica che essi vengano messi "alla sbarra con la soddisfazione della maggioranza degli italiani".

L'Ordine degli avvocati di Brescia desidera rassicurare i propri concittadini, il prof. Ichino, il Corriere della Sera, Repubblica e la "maggioranza degli italiani".

L'intolleranza, l'avversione alla libertà di pensiero, la istituzione di gogne o di tribunali speciali per censurare l'altrui diversa opinione sono quanto di più lontano dall'abito mentale degli avvocati bresciani, come la loro storia dimostra, da Zanardelli in poi.

Non vi è stata nessuna "*fatwa*", ma solo la doverosa contestazione di una parziale, e in quanto tale fuorviante, informazione, per di più lesiva della dignità degli avvocati.

Libero, dunque, chiunque di manifestare il proprio dissenso rispetto alla opinione della maggioranza degli avvocati italiani e bresciani ovvero rispetto agli strumenti che essi hanno scelto per manifestare la loro protesta contro il provvedimento del governo. Nessuno scorgerà mai, in questo, il delitto di lesa maestà.

Gli avvocati bresciani sono "fondamentalisti" su un solo versante, che è quello della tutela dei principi costituzionali che regolano la funzione difensiva e che esigono che essa sia esercitata con dignità, autorevolezza e indipendenza, anche, e soprattutto, dagli interessi che tutelano. E di ciò sono orgogliosi.

Ci conforta, al riguardo, che proprio mentre sulla stampa nazionale vengono paventati scenari persecutori fondati sul nulla, il 13 luglio scorso la Commissione Giustizia del Senato abbia reso, sostanzialmente ignorata dalla stampa, il proprio parere circa la conversione del decreto Bersani. Recependo la quasi totalità delle

istanze dell'avvocatura, esso così esordisce: "tenuto conto in particolare della peculiarità della professione forense anche in relazione ai suoi profili di rilevanza costituzionale ...".

Come dire che, pericolosi ed illiberali, i fondamentalisti della Costituzione si annidano ovunque.

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia

Il Presidente

Avv. Tullio Castelli